CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED	
ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL	
PADANA E L'ENTE FISIOKINESITERAPIA CREMA SRL PER L'EROGAZIONE	
DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA	
STRUMENTALE.	
Tra	
l'AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con	
sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 – C.F.02481970206, di cui	
rappresentante legale è il Direttore Generale, dott. Salvatore Mannino,	
rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Dipartimento per la	
Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e	
Sociosanitarie (PAAPSS), dott.ssa Mara Chiara Martinelli, delegata in forza del	
decreto n. 1 del 12.1.2018	
е	
l'ente <b>FISIOKINESITERAPIA CREMA SRL</b> con sede in Crema (Cr), viale	
Repubblica n. 20/22 - P.I.01314500198, nella persona del Legale	
Rappresentante sig. Antonio Coletti	
PREMESSO che	
Con Deliberazione n. 569 del 28.12.2012, a firma del Direttore Generale	
ex ASL di Cremona, è stato autorizzato il subentro per Fisiokinesiterapia	
di Crema nelle autorizzazioni e accreditamento rilasciati all'ente	
Fisiokinesiterapia Sanitas di Crema con DGR n. 20777 del 16.02.2005, per	
la struttura sanitaria Riabilita;	
	1

<ul> <li>con nota regionale prot. 16135 del 17.05.2018 è stato preso atto delle</li> </ul>	
modifiche all'assetto organizzativo, definite con nota ATS n. 32722 del	
26.4.2018, secondo quanto allegato al presente contratto;	
La struttura risulta iscritta al Registro delle Strutture Accreditate, istituito	
presso al Direzione Generale Salute della Regione Lombardia al n. 759.	
fatte salve le premesse si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1 -Assetto Organizzativo	
La Struttura eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e	
diagnostica strumentale, secondo l'assetto organizzativo accreditato e presente	
nell'applicativo regionale ASAN (allegato n. 1) e per il quale la Struttura è iscritta	
nel Registro delle Strutture Accreditate. La Struttura si impegna a comunicare,	
con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto	
del presente contratto.	
Art. 2 -Requisiti autorizzativi e di accreditamento	
La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di	
accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che	
attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si	
impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con	
il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco	
nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, viene	
allegato al presente contratto quale parte integrante (allegato n. 2). La Struttura	
si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale	
successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il	
mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica	
determinati sulla base del reale utilizzo dei posti letto per disciplina verificatosi nel	
	2

quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da	
parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e	
senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da	
parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura	
di controllo prevede l'accesso di funzionari della ATS presso la Struttura; al	
termine delle operazioni, viene redatto, in contradditorio con il legale	
rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.	
L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento	
comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione	
del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i	
conseguenti provvedimenti di competenza.	
Art. 3 - Sistema tariffario	
Attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale	
Le prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore	
tariffario vigente in Regione Lombardia.	
Art. 4 - Budget	
Janger	
Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui	
Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui	
Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di	
Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.	
Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.  Art. 5 -Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni	
Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.  Art. 5 -Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni  La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di	
Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.  Art. 5 -Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni  La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione della documentazione sanitaria. La Struttura codifica le prestazioni	
Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.  Art. 5 -Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni  La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione della documentazione sanitaria. La Struttura codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e	

erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le	
norme di cui alla DGR 8501/2008 e alla DGR 9014/2009 e s.m. e i. I controlli	
sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il legale rappresentante	
dell'Ente o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei clinici responsabili della	
documentazione in oggetto.	
Art. 6 -Pagamenti	
L'ATS eroga alla struttura - previa presentazione di regolare fattura - acconti	
mensili secondo le modalità annualmente definite dalla Giunta Regionale.	
L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla Struttura nei	
tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di	
regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di	
riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale	
Welfare anche con verifica da parte dell'ATS. Sulla fattura trimestrale dovrà	
essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". La Struttura emette fattura	
trimestrale relativa al riconoscimento economico delle prestazioni rese e	
rendicontate dalla struttura. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno	
superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario	
regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria.	
E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle	
contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o	
accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria.	
L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla	
base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 4	
del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.	
Art. 7 -Modifica degli acconti	
	4

Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% ne	
superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente	
periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre validata dalla Direzione	
Generale Welfare, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio	
sanitario emanate annualmente dalla Regione.	
Art. 8 -Sistema aziendale per il miglioramento della qualità	
Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da	
perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo	
sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le	
diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la struttura si impegna a	
sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta	
Regionale in attuazione all'art. 15 della LR 33/2009, nonché le iniziative sotto	
indicate.	
Tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali: la struttura si impegna a	
ridurre i tempi di attesa per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, in base	
a quanto stabilito dalla DGR 38571 del 25/09/1998, dalla deliberazione IX/1775	
del 24/05/2011 e dal piano attuativo per il governo dei tempi d'attesa elaborato	
annualmente dall'ATS, rispettando i tempi stabiliti nella tabella allegata in	
relazione alla tempistica operativa dichiarata. Tutti i tempi di attesa devono	
essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di	
comunicazione rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli	
utenti. La struttura si impegna, su richiesta del paziente, qualora non fosse	
rispettato il tempo di attesa dichiarato come obiettivo relativo alla prestazione, ad	
erogare la stessa in regime libero professionale entro il medesimo tempo,	
facendosi carico dell'intera tariffa, detratto l'eventuale ticket che risulta a carico	
	5

del paziente. Nel contempo l'ATS avvia azioni di integrazione con i medici di	
medicina generale orientate a rendere sempre più appropriato il ricorso alle	
prestazioni.	
Art. 9 -Debito informativo	
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito	
informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale	
Welfare, ai sensi dell'art. 21 della LR 33/2009, e secondo i tempi e le modalità	
stabilite dalla normativa nazionale e regionale.	
Art. 10 -Sanzioni	
Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le	
cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente	
legislazione nazionale e regionale e dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile.	
Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente	
alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ATS le	
proprie controdeduzioni.	
Art. 11 - Durata	
Il presente contrato ha validità triennale a decorrere dal 1.06.2018.	
Copia informatica del contratto è trasmessa alla DG Welfare. Per tutto quanto non	
previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionale e regionali vigenti in	
materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali,	
nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul	
contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente	
modificato ed integrato. In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta	
giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal	
	6

contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla	
Direzione Generale Welfare.	
Art. 12 -Controversie	
Le parti convengono, ai sensi dell'art.28 c.p.c., che per ogni controversia che	
dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto	
è competente il Foro di Cremona.	
Art.13 - Codice di Comportamento	
La Struttura conferma di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'ATS	
della Val Padana, di approvarlo, e assume l'impegno di osservarne i contenuti	
consapevole che in caso di grave violazione si procederà alla risoluzione de	
presente contratto.	
(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)	
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente	
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO PAAPSS	
ATS della VAL PADANA	
dott.ssa Mara Chiara Martinelli	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
FISIOKINESITERAPIA CREMA srl	
sig. Antonio Coletti	
	7